



REGOLAMENTO POLICY AZIENDALE DELLA SICUREZZA

POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Ogni azione all'interno dell'azienda deve avere come obiettivo primario quello di non nuocere alla salute e alla sicurezza di tutti i dipendenti e di tutti coloro che, esterni all'azienda, hanno con essa rapporti.

Tutti devono tendere al raggiungimento di questo obiettivo in relazione al proprio ruolo e alle responsabilità assunte in azienda.

La Direzione in conformità a quanto previsto dal **Decreto legislativo 81/2008**, ha fissato precisi obiettivi nell'ambito della prevenzione, ha istituito ed attuato un Sistema di Gestione per la Sicurezza e Salute sul Lavoro per il conseguimento degli obiettivi prefissati, adoperandosi affinché la Politica per la salute e sicurezza sia compresa, condivisa ed attuata ad ogni livello della propria organizzazione.

La Direzione si impegna, mettendo a disposizione risorse umane, strumentali ed economiche, a prevenire eventi infortunistici e malattie professionali, a perseguire gli obiettivi di miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori come parte integrante della propria attività nonché a garantire il mantenimento della piena e puntuale osservanza dei requisiti legali e dello scrupoloso rispetto di ogni prescrizione vigente applicabile alla propria organizzazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La Direzione si impegna a valutare periodicamente l'efficacia del Sistema, mediante l'analisi dei risultati e degli audits, perseguendo sistematicamente il miglioramento della sicurezza e delle prestazioni del Sistema, anche con azioni correttive e preventive introdotte a tal fine.

E più in dettaglio si impegna affinché:

- a) fin dalla fase di definizione di nuove attività, o nella revisione di quelle esistenti, gli aspetti della sicurezza e della salute siano considerati contenuti essenziali;
- b) tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati per svolgere i loro compiti in sicurezza e per assumere le loro responsabilità in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- c) tutta la struttura aziendale partecipi, secondo le proprie attribuzioni e competenze, al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- d) la progettazione delle macchine, impianti ed attrezzature, i luoghi di lavoro, i metodi operativi e gli aspetti organizzativi siano realizzati in modo da salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori e dei terzi con cui l'azienda opera;
- e) l'informazione sui rischi aziendali sia diffusa a tutti i lavoratori; la formazione e l'addestramento degli stessi siano effettuati ed aggiornati con specifico riferimento alla mansione svolta;
- f) la cooperazione fra le varie risorse aziendali, in materia di sicurezza e salute, sia attuata e costantemente migliorata, così come la collaborazione con gli enti esterni preposti.

REGOLAMENTO "POLICY" AZIENDALE

Con il presente regolamento l'azienda intende illustrare le misure generali di tutela che sono state intraprese a norma di legge e quelle da intraprendere al verificarsi delle variazioni tecnico produttive e sostitutive di impianti e macchinari, nonché al verificarsi di mutamenti e fattori pregiudizievoli della salute dei lavoratori.

Tra il titolare del rapporto di lavoro ed il prestatore d'opera si instaura una reciproca collaborazione per rendere l'ambiente di lavoro il più sicuro possibile con la massima trasparenza e lealtà, mantenendo inalterato il ruolo che ad ognuno compete.

ART. 1) - PRAFAZIONE

(ai sensi degli artt. da 15 a 30 D.lgs 81/08)

- Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono state realizzate valutando tutti i possibili rischi per la salute e la sicurezza degli stessi.
- La programmazione della prevenzione è stata effettuata tenendo presente i fattori tecnico produttivi ed organizzativi dell'azienda, nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro.
- E' stato limitato, in base all'esposizione ad uno specifico rischio, l'utilizzo al minimo il numero dei lavoratori che sono, o possono essere, esposti ad esso.
- Sono state prese in considerazione le misure di protezione collettive ed individuali.
- Sono stati predisposti gli strumenti di informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.
- Sono state impartite le istruzioni adeguate ai lavoratori.

ART. 2) - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DIRIGENTI

(ai sensi dell'art. 18 D.lgs 81/08)

- nominare il medico competente
- designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; e tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
- prendere le misure appropriate per i lavoratori che accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegnare al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, copia del documento di sicurezza nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati
- prendere provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato,
- convocare la riunione periodica;

- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

ART. 3) - OBBLIGHI DEL PREPOSTO

(ai sensi dell'art. 19 D.lgs 81/08)

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare appositi corsi di formazione.

ART. 3) - OBBLIGHI DEI LAVORATORI

(ai sensi dell'art.20 D.lgs 81/08)

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori devono, in particolare:

- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi utilizzati, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

ART. 4) TUTELA DI LAVORATRICI IN GRAVIDANZA E LAVORATRICI MADRI

(ai sensi del D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151)

Obblighi della lavoratrice:

- accertato lo stato di gravidanza lo comunica al Datore di Lavoro con un certificato medico di gravidanza rilasciato a firma del suo ginecologo al fine di attivare le misure di tutela conseguenti ed ottenere i diritti previsti dalla Legge;

Obblighi del Datore di Lavoro:

- segnala lo stato di gravidanza della lavoratrice in gravidanza al RSPP, al medico competente e al RLS;
- informa la lavoratrice ed il RLS sui rischi presenti sul luogo di lavoro sulle attività che devono essere evitate, le precauzioni e i dispositivi di protezione individuale (DPI) da utilizzare, sulle procedure aziendali esistenti a tutela della salute e della sicurezza della stessa e del nascituro, sulle norme di tutela di tipo amministrativo e contrattuale (astensione anticipata, astensione obbligatoria, facoltativa, congedi parentali, rientro al lavoro, ecc.);
- richiede ai Dirigenti o preposti, con la collaborazione del Medico Competente, del Servizio di Prevenzione e Protezione e del RLS, una valutazione delle attività che possono comportare un rischio per la gravida e il nascituro per verificare il possibile mantenimento della lavoratrice presso la unità operativa, con limitazioni o cambio della mansioni, o predisporre il trasferimento presso altra mansione;
- allontana la lavoratrice in gravidanza immediatamente dalla eventuale situazione di rischio;
- provvede ad assegnarla ad altra mansione compatibile con lo stato di gravidanza, anche modificando temporalmente le condizioni o l'orario di lavoro, informando il Servizio Ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro del provvedimento adottato;
- nell'impossibilità di adibire la lavoratrice all'interno dell'Azienda in attività non a rischio lo segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) che può disporre, sulla base di accertamento medico avvalendosi dei competenti organi l'interdizione dal lavoro per uno o più periodi (astensione per lavoro a rischio).

ART. 5) COMPITI DEL SERVIZIO PROTEZIONE E PREVENZIONE

(ai sensi dell'art. 33 D.Lgs 81/08)

Il datore di lavoro, direttamente o tramite i suoi rappresentanti, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

- a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
 - b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
 - c) il medico competente, ove nominato;
 - d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
 - a) il documento di valutazione dei rischi;
 - b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
 - c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
 - d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
 3. Nel corso della riunione possono essere individuati:
 - a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
 - b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
 4. La riunione avrà altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.

ART. 6) - RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

(ai sensi dell'art 35 D.Lgs 81/08)

Il datore di lavoro, direttamente o tramite i suoi rappresentanti, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

- il datore di lavoro o un suo rappresentante;
 - il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
 - il medico competente, ove nominato;
 - il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
 - il documento di valutazione dei rischi;
 - l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
 - i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
 - i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
 - Nel corso della riunione possono essere individuati:
 - codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
 - obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

La riunione avrà altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.

ART. 7) - IL MEDICO COMPETENTE

(ai sensi dell'art .25 D.Lgs 81/08)

- collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- istituisce le cartelle sanitarie e di rischio, che aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità;
- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori.

ART. 8) - INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

(ai sensi dell'art. 36 D.Lgs 81/08)

Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure relative alle emergenze e pronto soccorso;
- sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
- sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze.

ART. 9) - FORMAZIONE DEI LAVORATORI

(ai sensi dell'art. 37 D.Lgs 81/08)

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione adeguata in riferimento a:

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico avverranno in occasione:

- della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
- La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti verrà periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
- I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza riceveranno un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico;
- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza riceverà una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza,

La direzione